

**REGOLAMENTO (CE) N. 581/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 marzo 1999**  
**relativo al trasporto di carni suine a destinazione della Russia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione<sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;

considerando che con il regolamento (CE) n. 190/1999 della Commissione<sup>(3)</sup> modificato dal regolamento (CE) n. 439/1999<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara per una prima fornitura di varie partite di carni suine da consegnare presso depositi comunitari; che dev'essere indetta un'altra gara, avente per oggetto il trasporto delle carni di cui trattasi dai depositi comunitari alla Russia;

considerando che è opportuno ripartire in due partite distinte la fornitura del quantitativo di 8 000 t;

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alla fornitura di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto di un quantitativo totale di 8 000 t (peso netto) di carni suine suddivise in due distinte partite, definite nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 21 del 28. 1. 1999, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 52 del 27. 2. 1999, pag. 33.

1. Per ciascuna partita la fornitura comporta:

- la presa in carico allo stadio di cui al paragrafo 2, e
- il trasporto con mezzi adeguati fino al luogo di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I.

2. Le partite di carni suine sono tenute a disposizione degli aggiudicatari presso i depositi frigoriferi di cui all'allegato II.

Le carni devono essere prelevate a partire dal 12 aprile 1999.

Alla scadenza di un termine di dieci giorni a decorrere da tale data, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione le spese da essa sostenute per la copertura degli oneri determinati dal ritardo nella presa in carico (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto 4), del regolamento (CE) n. 111/1999.

*Articolo 3*

1. Le offerte vanno presentate agli organismi seguenti, i cui indirizzi sono indicati nell'allegato II:

- partita n. 1: organismo d'intervento tedesco,
- partita n. 2: organismo d'intervento olandese.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 24 marzo 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura di una partita non fosse aggiudicata alla scadenza di tale primo termine, un secondo termine per la presentazione delle offerte scadrà il 7 aprile 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tale evenienza, tutte le date stabilite all'articolo 2 e nell'allegato I sono prorogate di quattordici giorni.

2. L'offerta del concorrente concerne le spese di trasporto dell'intero quantitativo di una partita, da prendere in carico presso i depositi frigoriferi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e da consegnare al luogo di destinazione stabilito nell'allegato I.